

Il segreto ministeriale nell'ambito delle Confessioni religiose diverse dalla Cattolica

Stella Feroletto

ABSTRACT

In questo articolo tenterò di tracciare le linee fondamentali relative alla tutela apprestata ai ministri di culto con riguardo al segreto ministeriale nell'ambito di alcune confessioni religiose, così come emerge dalla Carta Costituzionale Italiana, dal Codice di Diritto Canonico e dalle intese stipulate tra lo Stato Italiano e le Confessioni diverse dalla Cattolica.

In una seconda parte dello scritto analizzerò la compatibilità delle disposizioni in materia di segreto ministeriale nell'ambito delle confessioni diverse dalla Cattolica con gli artt. 622 c.p. e 200 c.p.p.

Nella parte conclusiva del lavoro andrò ad attenzionare i profili relativi alla tutela apprestata ai ministri di culto ebraici con particolare riguardo alla disciplina relativa al segreto ministeriale al quale gli stessi sono tenuti, fornita dalla L. 8 Marzo 1989, n. 101.

PAROLE CHIAVE

INTESE; MINISTRI DI CULTO; CONFESIONI; SEGRETO CONFSSIONALE; FACOLTÀ DI ASTENSIONE.

RAPPORTI TRA LO STATO ITALIANO E LE CONFESIONI DIVERSE DALLA CATTOLICA

Sebbene la Religione Cattolica, nel nostro paese, occupi ormai da secoli un ruolo molto influente, al punto che la Repubblica Italiana potrebbe essere definita la culla del Cattolicesimo (basti pensare al fatto che lo Stato di Città del Vaticano, in cui si trova la sede papale odierna, è posizionato, geograficamente, all'interno della Capitale e che palazzi storici quali, ad esempio, Palazzo Quirinale, sede attuale del Capo dello Stato, nascono come sedi del pontefice), oggi, all'interno di una società multietnica come quella italiana, si tenta di fornire, non un mero riconoscimento formale, ma una tutela reale alla identità ed alla dignità delle confessioni religiose diverse dalla Cattolica, cercando, oltretutto, di garantire loro una parità di trattamento, in ossequio, non

soltanto all'idea del Costituente Repubblicano, ma anche alla normativa Comunitaria ed a quella Internazionale che acquisisce sempre più risonanza nell'ambito del generale processo di globalizzazione.

Un contributo fondamentale, in *subiecta materia*, ci viene fornito proprio dalla Costituzione Repubblicana, la quale si pone l'obiettivo di rappresentare con chiarezza e lucidità la realtà degli anni 1947-1948, attribuendo a coloro i quali sono interlocutori attivi e riconosciuti dalla Costituzione (in particolare gli Ebrei e gli Evangelisti), un ruolo preponderante nell'ambito del futuro Stato Italiano.

Inoltre, "con il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa (art.8 e art. 19 Cost.), si giustifica", per l'appunto, "il segreto delle confessioni religiose".¹

¹ G. Porco, *Prove penali e segreti*, Soveria Mannelli (CZ), 1999, p. 29.

Un riferimento normativo di fondamentale importanza risulta essere l'art.8 della Costituzione Repubblicana il quale sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge, tutelando, chiaramente, il profilo istituzionale della libertà religiosa che trova fondamento proprio nell'art 19 Cost.

Come si può evincere dal secondo comma del medesimo articolo, alle confessioni religiose viene riconosciuta una autonomia organizzativa in base ai loro statuti a condizione che essi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

In fine, il terzo comma dell'art 8 Cost. prevede una importante riserva di legge rinforzata stabilendo che i rapporti tra lo Stato e le confessioni diverse dalla Cattolica sono regolati, *ex lege*, sulla base delle intese con le relative rappresentanze. Sono, altresì, previste delle procedure di modifica aggravate poiché le norme non possono essere modificate, derogate od abrogate se non attraverso delle leggi ordinarie che, nella formazione, seguono la stessa procedura bilaterale di formazione.

Le intese, in particolare, assumono, all'interno del sistema, una importanza fondamentale e sono concepite come uno "strumento di regolazione globale dei rapporti tra lo Stato ed una confessione religiosa, secondo il modello concordatario"².

Esse, infatti, rappresentano, evidentemente, un utile strumento pattizio che sugella l'incontro tra i due diversi ordinamenti.

Le intese, inoltre, entrano a fare parte della normativa dello Stato attraverso la legge di approvazione, mentre entrano a far parte dell'ordinamento di una determinata confessione religiosa mediante gli strumenti idonei a tal fine previsti dagli ordinamenti delle stesse.

Risulta a mio avviso interessante prendere in considerazione, ad esempio, l'art. 25 dell'Intesa Ebraica con la Repubblica Italiana, il quale, al primo comma sancisce che "la Repubblica Italiana prende atto che nella tradizione ebraica le esigenze religiose comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali". Tale disposizione normativa risulta essere significativa

² G. Long, *Confessioni Religiose diverse dalla Cattolica*, Bologna, 1991, pp. 165-166.

poiché mette in risalto che all'interno dell'ordinamento confessionale "conserva vigore la concezione degli enti ebraici, comprensiva delle diverse finalità"³.

Di conseguenza, appare chiaro che, l'intesa, accettata dall'Unione delle Comunità, modifichi l'ordinamento ebraico.

Andando ora ad approfondire la disciplina di talune confessioni religiose che posseggono una intesa con lo Stato Italiano si può asserire che, la stipula di una intesa è un atto politico del Governo che potrà essere impegnato dal Parlamento ad avviare una trattativa con una determinata confessione religiosa mediante un atto di direttiva Parlamentare. Sarà, poi, il Parlamento ad effettuare un controllo sull'operato dell'esecutivo.

Per di più, con riferimento all'art. 8 Cost., si può parlare di "gerarchia" tra i suoi tre commi in quanto, mentre il primo comma si riferisce alle confessioni religiose come concetto storico e religioso, il secondo comma guarda alla confessione religiosa come organizzazione giuridica; in fine, il terzo comma considera le confessioni religiose come interlocutori attivi di trattative politiche.⁴

Le intese sino ad oggi stipulate, dunque, attribuiscono dignità all'autonomia ed alla indipendenza degli ordinamenti religiosi diversi da quello cattolico, prevedendo delle disposizioni ben precise che regolano i rapporti tra la confessione che stipula l'intesa e lo Stato.

Tra le confessioni religiose diverse dalla Cattolica che, ad oggi, coerentemente al dettato costituzionale di cui all'art. 8 Cost, posseggono una intesa con lo Stato Italiano, ricordiamo: le Chiese rappresentate della Tavola Valdese (L. n. 449 del 1984).

In particolare risulta a parere di chi scrive interessante riportare l'art. 4 dell'Intesa Valdese il quale statuisce che "la Tavola Valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione

³ G. Long, *Confessioni religiose diverse dalla cattolica*, Bologna, 1991, p. 166.

⁴ Al riguardo, risulta essere esaustivo G. Long, *Confessioni religiose diverse dalla cattolica*, Bologna, 1991, p. 70.

dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso”.

Per quanto concerne, poi, le ulteriori confessioni religiose stipulanti intese doveroso è il richiamo all'intesa stipulata, con la L. n. 516 del 1988, dall'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai loro statuti; all'Intesa con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (L. n. 116 del 1955); all'intesa Evangelica Luterana in Italia (L. n. 520 del 1995); all'Intesa, più recentemente, con la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (L. n. 126 del 2012); ed ancora, all'Intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (L. n. 127 del 2012); all'intesa con l'Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha (L. n. 246 del 2012) ed, in fine, alla fondamentale intesa stipulata, grazie alla L. n. 245 del 2012, con l'Unione Buddhista Italiana. Quest'ultima nasce a Milano nell'anno 1985 grazie all'impulso dei centri buddhisti italiani che sentono la forte esigenza di cooperazione e di diffusione degli insegnamenti spirituali del maestro Buddha. Essa viene inoltre riconosciuta, nel 1991, come Ente Religioso dotato di personalità giuridica; ha sede nella capitale ed è anche associata all'Unione Buddhista Europea.

È di notevole rilievo il fatto che tutte le intese sino ad oggi previste nel nostro ordinamento predispongano forme di assistenza spirituale nelle varie istituzioni: all'interno delle forze armate, dei luoghi di pena ed all'interno dei luoghi di cura.

In questa prospettiva, molto importanti, sono le disposizioni riguardanti l'operato dei ministri di culto; difatti, le confessioni con intesa nominano i loro ministri di culto, *sine* condizione, salvo l'obbligo di registrazione, poiché non hanno più efficacia le norme sui “culti ammessi” dallo e nello Stato che prevedono, al contrario, l'approvazione governativa delle nomine dei ministri di culto.

Di fondamentale importanza, con riferimento, invece, alle confessioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato, sono gli interventi della Corte Costituzionale.

Il Giudice delle Leggi afferma che le intese di cui al terzo comma dell'art. 8 Cost. non devono essere, assolutamente, una condizione necessaria che i poteri pubblici impongono ad una determinata confessione per poter godere di benefici (ad esempio contributi per la costruzione di luoghi destinati al culto), se così fosse sarebbero, certamente, violati gli artt. 3 Cost, il quale sancisce il fondamentale principio di eguaglianza formale e sostanziale, il primo comma dell'art. 8 Cost in base al quale, come più volte sottolineato, tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge; ma sarebbe anche violato l'importante principio sancito dall'art. 19 Cost. che tutela l'eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo delle libertà di culto.

In tale prospettiva appare, a mio avviso, doveroso segnalare la sentenza n. 346 del 2002 della Corte Costituzionale grazie alla quale viene affermata l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge della Regione Lombardia nella parte in cui introduce quale elemento evidentemente discriminatorio tra le confessioni che vogliono usufruire di benefici ai fini della realizzazione, appunto, di edifici destinati al culto, l'esistenza di una intesa che regoli i rapporti tra lo Stato e le confessioni di riferimento.

Nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, infatti, le confessioni prive di intesa sono ancor oggi tutelate, probabilmente in maniera limitante e poco garantistica per le stesse, con la famosa Legge n. 1159 del 1929 sui culti ammessi e con il relativo regolamento di attuazione; in base a tale legge sono ammessi nello Stato i culti diversi da quello cattolico “purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume”, concetti, questi ultimi, evolutisi notevolmente e rielaborati, indubbiamente, rispetto all'anno 1929.

Entro tali limiti si afferma la libertà di culto in qualsiasi forma, sia pubblica che privata, e l'eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini a prescindere dalla religione di appartenenza.

Proseguendo nella analisi, una distinzione fondamentale risulta essere quella tra le associazioni religiose, la cui tutela trova fondamento nell'art. 20 Cost. e le confessioni religiose.

È molto importante sottolineare come, con le prime, si intendono indicare quelle comunità religiose che nell'ordinamento statale si presentano esistenti ed operanti quali pure e semplici associazioni con fini di culto, prive di ogni organizzazione statutaria propria più o meno istituzionale; esse godono di tutti i diritti e delle libertà religiose all'interno dell'ordinamento statale conformemente agli artt. 3, 18, 19 Cost, seppure, nelle loro attività vengono regolate in base al diritto comune.

Le confessioni religiose, invece, sono delle comunità religiose dotate di una propria organizzazione statutaria riconosciuta dallo Stato ed in quanto tali assumono la figura di ordinamenti autonomi istituzionali, non derivanti dallo Stato nella loro costituzione, ma dipendenti da questo nella loro vita ed attività, salvo sempre l'assoluto godimento di tutti i diritti di libertà ed entro i limiti di rapporti pattizi con lo Stato sulla base delle cosiddette intese.⁵

In definitiva, appare sostenibile la tesi in base alla quale "le formazioni sociali di cui è parola nell'art. 2 Cost, non siano solo le comunità derivate o intermedie, ma anche quei mondi vitali o quegli ordinamenti che, pur rivendicando una alterità di fini e supporti organizzativi distinti da quelli dello Stato, operanti in un ordine diverso dal suo, non rinunciano a porsi in contatto con esso in una prospettiva di composizione o di complementarietà. Tali sono le Confessioni religiose".⁶

IL SEGRETO MINISTERIALE NELL'AMBITO DELLE CONFESIONI DIVERSE DALLA CATTOLICA

Il ministro di culto è colui il quale, per volontà di una determinata confessione, esercita un ufficio religioso.

Egli si occupa della cura delle anime dei fedeli, della conservazione dei luoghi destinati al culto e dello svolgimento dei riti previsti dalla confessione religiosa di appartenenza.

Nell'ambito del Cristianesimo, da una parte, all'interno della Chiesa Cattolica, un ruolo

⁵ P. Avack, *Confessioni religiose*, [2.2.7], p. 5.

⁶ S. Berlingò, *Fonti del diritto ecclesiastico*, Torino, 1998, p. 6.

di fondamentale importanza, in qualità di guide spirituali viene ad essere svolto dal Papa, dai vescovi, dai preti e dai diaconi; d'altro canto, all'interno della Chiesa Protestanti le guide spirituali sono i pastori ed i predicatori.

All'interno delle Chiese di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, un ruolo di spessore viene svolto dai vescovi, dai presidenti di rione e dai presidenti di distretto.

Il Sistema Islamico, invece, caratterizzato da un insieme di elementi politici, giuridici e religiosi, in cui risulta difficile distinguere tra la regola religiosa e la norma giuridica in senso stretto, per i Sunniti (che a differenza degli Sciiti non mantengono la Casta Sacerdotale degli Ayatollah), delle figure spirituali importanti sono gli Imam i quali non sono dei sacerdoti bensì delle guide alla preghiera.

Neppure gli Ebrei, dall'epoca della distruzione di Gerusalemme, si affidano spiritualmente ai sacerdoti, ma ai rabbini che sono delle figure dotte.

Uno dei principali doveri del ministro di culto è quello al segreto ministeriale. Elemento fondante tale diritto è il nesso di causalità tra l'informazione appurata dal fedele in maniera del tutto confidenziale e l'esercizio del ministero.

Conseguentemente, se è vero che il segreto ministeriale risulta essere un diritto-dovere, non solo per i ministri di culto operanti nell'ambito del Cristianesimo, ma anche per i ministri delle confessioni diverse dalla Cattolica, pure la importante facoltà di astensione non concerne solamente quanto appreso sotto il *sigillum confessionis*: con riguardo all'ordinamento italiano l'art. 200 del codice di procedura penale, infatti, non fa assolutamente menzione al *sigillum confessionis*, per cui anche i ministri di culto appartenenti alle confessioni che non ammettono il segreto della confessione avranno diritto ad invocare la tutela fornita dalla normativa sul segreto; d'altronde l'affidamento dei segreti ai ministri di culto prescinde da tale sacramento, essendo determinato dalla complessiva posizione di guida spirituale che costoro occupano nell'ambito di qualsiasi religione.

Inoltre, mentre con riguardo alla Religione Cattolica vi è una certa coincidenza tra l'e-

spressione utilizzata dal codice di procedura penale ed il termine “ecclesiastico” che viene adoperato dall’art. 4, n. 4 dell’Accordo tra l’Italia e la Santa Sede dell’anno 1984, “meno sicura si prospetta l’individuazione dei ministri di altre confessioni religiose data la varietà di strutture che caratterizza il quadro”.⁷

Interessanti, con riferimento al segreto ministeriale, sono, poi, le posizioni nell’ambito del Luteranesimo e delle Comunità Anglicane.

Nel Luteranesimo è poco praticata la confessione privata, ma si formula, nella maggior parte dei casi, un rito penitenziale nel corso della Celebrazione Eucaristica.

Il Luteranesimo, inoltre, non richiede l’enunciazione dei peccati ma, come emerge dal “Piccolo Catechismo di Lutero”, distingue due momenti fondamentali: la confessione e la assoluzione, riconoscendo la seconda come sacramento di estensione del Battesimo proveniente direttamente da Dio che interagisce con l’anima dei fedeli.

Questi due momenti sono fondamentali ai fini della Comunione.

In Italia, lo Statuto della Chiesa Evangelica Luterana sancisce che i pastori, uomini e donne eletti dalla comunità e, appunto, guide spirituali per i fedeli, devono osservare il segreto confessionale anche a conclusione del rapporto di servizio.⁸

La Comunità Anglicana, invece, dal punto di vista morale e religioso, avalla la confessione privata considerandola una importante forma di confidenzialità: dal punto di vista giuridico-penale, il codice dell’anno 1603, sancisce il fatto che il ministro a cui vengono confessati i peccati non dovrà mai rivederli sotto la sanzione della irregolarità; è fatta eccezione per i crimini che possono mettere in pericolo la vita stessa del penitente.

La tradizione protestante, ancora, si ispira a dei principi in base ai quali, *in primis*, il segreto confessionale non riguarda tanto il sacramento in senso stretto, ma va ad investire i reati già consumati e non certamente quelli che potreb-

bero essere commessi, soprattutto allorquando questi ultimi vadano a ledere la personalità dello Stato ma anche la vita ed i beni di un uomo.

Di conseguenza, per i Protestanti non vi è ragione per cui si debba rispettare il segreto della confessione e l’ecclesiastico che taccia di un delitto che probabilmente sarà commesso agisce in maniera irresponsabile e contraria ai suoi doveri ministeriali e morali; come naturale conseguenza si ha che in capo al ministro vi sarà l’obbligo morale, ma soprattutto giuridico di denuncia del probabile reato, tuttavia ancora da commettere, alle autorità competenti od alla probabile vittima dello stesso.

Emerge con chiarezza che tra i protestanti “manca quindi ogni ragione per osservare il segreto della confessione e l’ecclesiastico che tace di un delitto in vista agisce contro il proprio dovere rendendosi responsabile del fatto per non averlo voluto al suo tempo stornare”.⁹

Dal mio modesto punto di vista risulta difficile condividere *in toto* i principi protestanti poiché, oltre a mal conciliarsi con l’importante fondamento morale del *sigillum confessionis* nel contesto cattolico, risulta inconcepibile una idea del tribunale della penitenza come strumento di polizia fondato sulla presunta distinzione tra colpe commesse e colpe ancora da commettere da parte del penitente.

Per di più, all’interno della comunità protestante la confessione non è considerata un sacramento ed è per questo che le singole comunità, nel corso dei secoli, sperimentano l’istituto in maniera variegata considerandolo talvolta facoltativo, altre volte svuotandolo di contenuto.

Il segreto ministeriale, inoltre, assume rilevanza pure nell’ambito di talune confessioni non fondate sulla Trinità.

Nel Mormotismo, confessione religiosa creata su iniziativa del profeta Joseph Smith, è prevista una forma particolare di confessione che può essere fatta o ad un sacerdote oppure alla persona danneggiata da un determinato comportamento od atto.

Per questa confessione vi è l’obbligo di mantenere segreto tutto quello che viene confessato.

⁹ P. Alberici, *Eccezioni al dovere di testimonianza*, Torino, 1910, p. 87.

⁷ C. Di Martino-T. Procaccianti, *La prova testimoniale nel processo penale*, Padova, 2010, p. 105.

⁸ Sul punto v. Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Statuti della CELI.

All'interno della Società di Torre di Guardia, ancora, la segretezza è vista in una ottica del tutto negativa sebbene sia prevista una forma di confessione agli Anziani del gruppo. Nonostante ciò, in Italia, dall'anno 1997, viene riconosciuta ai ministri di culto più anziani la possibilità di rifiutarsi di rendere testimonianza qualora si sentano obbligati moralmente all'importante vincolo della confessione.

Nell'ambito della nuova legislazione cattolica, invece, una distinzione di rilievo è quella tra sigillo e segreto; mentre il primo vincola il confessore, il segreto vincola tutti coloro i quali abbiano appreso notizie dal penitente.

Ulteriore quesito postosi negli ultimi decenni è quello se la facoltà di astensione si estenda alle notizie apprese nell'ambito della giurisdizione ecclesiastica.

Mentre la dottrina si dimostra aperta nell'ammettere una risposta positiva al quesito, la giurisprudenza assume una posizione più rigida in base alla quale la giurisdizione ecclesiastica non rientra nell'ambito del ministero sacerdotale *stricto sensu*, ma rientra nello svolgimento di attività qualificabili come laiche esercitate da persone che abbiano conoscenza tecnica del diritto canonico e capacità di applicazione in concreto delle norme processuali.¹⁰

Di conseguenza, a meno che i fatti non siano conosciuti ed acquisiti attraverso la coincidenza della funzione giurisdizionale e di quella di ministro di culto, al giudice ecclesiastico non spetta alcuna facoltà di astensione dal deporre con riferimento ai fatti appresi in ragione della funzione giurisdizionale.¹¹

Si può affermare che, "per l'ordinamento italiano non rileva infatti l'eventuale obbligo di segreto previsto dal codice del diritto canonico, la cui violazione, pur se rilevante in rapporto alle regole della fede religiosa, non assume significato nel processo penale italiano, nel quale i casi di segreto professionale e d'ufficio presi in considerazione sono unicamente quelli disciplinati dagli artt. 200 e 201 c.p.p."¹²

10 C. Di Martino-T. Procaccianti, *La prova testimoniale nel processo penale*, Padova, 2010, p. 106.

11 Al riguardo v. la sentenza n. 2287 del 2004 della Suprema Corte di Cassazione Penale.

12 V. Cassazione, sezione V, 12-03-2004.

La materia relativa al segreto ed al sigillo è oggetto di studio nell'ambito della deontologia del ministro di culto.

Il segreto ministeriale è dunque inviolabile. Ne segue che, da una parte, l'eventuale obbligo rivolto ad un ministro di rivelazione di quanto conosciuto in via confidenziale comporterebbe una vera e propria violenza alla libertà, alla delicatezza ed alla indipendenza del suo ministero; d'altro canto, la violazione del sigillo da parte del confidente spirituale potrebbe essere configurata, a mio modo di vedere, come un vero e proprio tradimento in quanto è pur sempre la fiducia ispirata dall'esercizio del ministero che consente l'abbandono fiducioso del penitente!

OPERATO, FACOLTÀ DI ASTENSIONE
DAL DEPORRE DEI MINISTRI DI CULTO
E TUTELA DEL SEGRETO MINISTERIALE
NELLE CONFESIONI DIVERSE DALLA CATTOLICA

La locuzione generica ed innovativa di "ministro di culto", impiegata dall'art. 200 c.p.p. con riferimento alla facoltà/obbligo di astensione dal deporre in qualità di testimoniaio, per essere compresa a fondo, necessita di uno studio attento delle previsioni degli ordinamenti dei singoli culti religiosi che hanno diritto a svolgere, serenamente, la loro attività in maniera conforme alla legge dello Stato; risulterebbe, infatti, alquanto difficoltoso e, per certi aspetti fuori luogo, affidarsi, semplicemente, ad una mera constatazione empirica del concreto esercizio di attività ministeriali di assai dubbia attendibilità, senza la pretesa, a mio modo di vedere doverosa, di un minimo comune denominatore di norme organizzative interne ad una specifica Confessione religiosa che riguardino, anche, la procedura di investitura della persona idonea a ricevere il fondamentale e delicato incarico di agente nella veste di ministro di culto.

La questione relativa alla definizione del soggetto degno della attribuzione della qualifica di ministro religioso risulta particolarmente complicata poiché "la rilevanza giuridica della qualifica non richiede un particolare

titolo o atto di riconoscimento formale degli organi pubblici".¹³

È possibile che, all'interno di un determinato contesto sociale, ci si trovi ad interagire con delle Confessioni dotate di Statuti che non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, ma anche con delle Confessioni che siano prive di Statuto, ovvero con delle Confessioni munite di Statuti che, però, siano in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano; qualora si dovesse versare in questa ultima ipotesi, si avrebbe, come logica conseguenza, l'esclusione per i ministri di culto di riferimento della possibilità di far valere la facoltà di astensione in esame: si andrebbe, difatti, a collidere con i principi fondamentali e sopra analizzati contenuti proprio nell'art. 8 Cost.

In argomento, risulta molto interessante sottolineare come se sono chiari e concisi per il legislatore italiano i criteri e le garanzie che presiedono alla nomina di un ministro di culto cattolico, la realtà storica italiana odierna è caratterizzata in materia religiosa da un continuo nascere di numerose confessioni religiose che contano, spesso, poche centinaia di fedeli e delle quali non sono chiari per l'ordinamento statale i criteri di nomina dei relativi ministri di culto.¹⁴

Esistono, per di più, da una parte delle Confessioni religiose in cui, in maniera assolutamente apprezzabile, l'attività di proselitismo è elemento essenziale e caratterizzante le stesse; per i Testimoni di Geova, ad esempio, la qualifica di ministro di culto spetta pienamente a tutti i fedeli; dall'altra, vi sono delle Confessioni religiose all'interno delle quali la qualità di ministro viene attribuita, *pro tempore*, a chi, in base a determinate esigenze confessionali, è chiamato a svolgere determinate funzioni.

13 A. Licastro, *I ministri di culto*, Padova, 2005, pp. 136-142. Qui si mette in rilievo il fatto che la previsione di cui all'art. 3, n. 2 dell'Accordo 18 Febbraio 1984 tra lo Stato e la Chiesa Cattolica (la quale stabilisce che l'autorità ecclesiastica dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina dei vari titolari di uffici ecclesiastici), non provoca conseguenza alcuna sullo "status" dell'ecclesiastico che deriva dal perfezionamento del procedimento di nomina previsto dall'ordinamento di appartenenza.

14 F. Onida, *I ministri di culto*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XX, Roma, 1990, p. 2.

Di conseguenza, appare evidente l'esistenza di molte regole confessionali concernenti la nomina dei ministri, ciò comporta che si vada incontro al pericolo, oltre che di trovarsi dinanzi a delle regole che consentono l'attribuzione della qualifica di ministro di culto ad un qualsiasi fedele, seppur privo delle competenze e delle doti morali necessarie per potere adempier al suo alto ministero, anche alla impossibilità di individuazione delle qualifiche soggettive (sempre i Testimoni di Geova, per quanto attiene alla organizzazione delle confessioni religiose, tendendo ad esasperare la concezione del sacerdozio universale).

Questo ultimo aspetto potrebbe, senza dubbio alcuno, causare dei danni a livello sociale comportando la inevitabile conseguenza che "in nome di richiami alla religione, si realizzino comode elusioni dall'obbligo di testimoniare o, peggio, vere e proprie coperture di crimini".¹⁵

L'art 200 c.p.p. fa rientrare, come si è avuto modo di vedere sin qui, la figura del ministro di culto nel *genus* dei professionisti.

Tale accostamento, per certi versi forzato e quasi inopportuno in ragione dell'alta missione morale che il ministro è chiamato a svolgere, è un riferimento normativo fondamentale, sia per l'interprete che per qualunque confessione religiosa ai fini della ricostruzione della disciplina legislativa in argomento; difatti, non si può fare a meno di rilevare l'importanza delle garanzie di esecuzione del potere coercitivo dell'autorità giudiziaria, concesse dalla normativa del processo penale e civile al ministro di culto, dall'unitaria considerazione che essa ne fa nell'ambito dell'istituto del segreto confessionale.¹⁶

L'ormai superato art. 351 del codice di rito, emanato durante la vigenza dei Patti Lateranensi e dello Statuto Albertino, rispecchia l'impostazione del codice penale dell'anno 1930 che "eleva ad oggetto autonomo di tutela penale il valore sociale della religione".¹⁷

15 M. Chiavario, *Confessioni religiose e processo penale*, in "Rivista Italiana di diritto e procedura penale", vol. 54, n. 3, Milano, 2011, p. 893.

16 A. Licastro, *ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2005, p. 431.

17 A. Didì, *Testimonianza e segreti professionali*, Padova, 2012, p. 35.

La rivelazione del segreto ministeriale costituisce reato in forza dell'art. 622 c.p.

Una notizia appresa dal ministro di culto nel corso dell'esercizio del suo ministero è, inoltre, esclusa dall'obbligo generale di testimonianza in virtù dell'art. 200 c.p.p.; la prova testimoniale¹⁸, però, non è una giusta causa di rivelazione del segreto ministeriale. Il segreto, ancora, copre il contenuto della confessione ma non il luogo, il giorno, l'ora, l'identità di chi si è confessato.

Esso è, sicuramente, affidato alla volontà del teste; se il ministro non è teste, ma è indagato o imputato in un procedimento penale, non può opporre il segreto confessionale. Egli potrà, tuttavia, esercitare il diritto al silenzio e coprire così il segreto.

Dal canto suo, il giudice avrà l'obbligo giuridico di controllare se il teste invochi un segreto che non c'è o riveli un contenuto falso (ad esempio perché ingannato).

È da rilevare, poi, come l'assenza di ingerenze statali nella nomina dei ministri di culto e la libertà di esercizio del ministero è assicurata anche nelle intese stipulate con talune confessioni di minoranza; ciò agevola il compito del giudice ma non riesce a risolvere le problematiche relative ai limiti di applicazione della disposizione di cui all'art. 200 c.p.p.; difatti, nell'ambito delle diverse confessioni religiose si può osservare una graduazione del dovere di riservatezza dei ministri di culto che potrebbe in qualche caso comportare l'esigenza di una specifica considerazione dei profili peculiari.¹⁹

Risulta, ancora, difficile, come pare emergere dalla lettura dell'art. 200 c.p.p., consentire eccezioni all'esonero dall'obbligo di testimoniare scaturenti da obblighi di rapporti o denuncia, sia ammettere delle forme di controllo sulla fondatezza della dichiarazione di astensione, così come regolata dall'art. 200 comma II c.p.p. "i cui possibili margini di errore non garantiscono *ex ante* da indebite forme di coercizione dell'autorità procedente sul testimone, ma solo dalla inutilizzabilità quale mezzo di

prova di eventuali dichiarazioni che risultino *ex post* indebitamente ottenute".²⁰

Per di più, la trasposizione dell'enunciato del "non contrasto con l'ordinamento giuridico italiano", dall'art. 8 Cost all'art. 200 c.p.p., seppure costituisca un presupposto, di tipo negativo, valutabile in via immediata quale *condicio sine equa non* ai fini dell'applicabilità di una norma di legge ordinaria, nonché un limite costituzionalmente imposto alle Confessioni religiose di organizzarsi secondo i loro Statuti, rischia di portare ad una novazione legislativa dagli esiti, inevitabilmente, incerti.

È doveroso, inoltre, distinguere la circostanza in cui la conoscenza della notizia qualificata come segreta possa avvenire fuori dall'esercizio delle funzioni ministeriali, dalla circostanza in cui la conoscenza avvenga sempre in virtù dello svolgimento delle funzioni.

Se, ad esempio, un ministro di culto a causa del suo recarsi presso una casa di cura per prestare l'assistenza spirituale ad un malato terminale, apprenda dai presenti delle notizie ritenute segrete, si ritiene che, in una ipotesi di questo genere, l'apprendimento delle notizie non si trovi in un vero e proprio rapporto di causalità con l'esercizio del ministero; ne consegue che, per non fare trapelare le notizie segrete, sarebbe ragionevole rinunciare ad avvalersi dell'assistenza spirituale del ministro di culto. Non potranno, dunque, essere fatte valere le garanzie in esame.

Con riguardo alla religione Cattolica, i soggetti che sono tenuti all'obbligo del segreto sono, certamente, i chierici che "hanno la funzione di insegnare, santificare e governare il popolo di Dio"²¹, ma anche gli interpreti e tutte le persone che abbiano appreso, in qualunque modo, le rivelazioni della confessione.

Questi ultimi soggetti, tuttavia, non sono considerati dall'art. 200 c.p.p. non consentendo tale disposizione normativa una operazione esegetica creativa; conseguentemente, per far sì che vi sia una compatibilità con l'art. 622 c.p., in tale ipotesi, la tutela del segreto ministeriale

18 O. Dominioni, *Testimonianza* in Dominioni, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti, *Procedura penale*, Torino, 2014, p. 313.

19 A. Licastro, *Tutela del segreto confessionale*, p. 266.

20 A. Licastro, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2005, p. 441.

21 S. Ferrari, *Ministri di culto*, in "Dig, disc.pub", vol. IX, Torino, 1994, p. 553.

trova fondamento all'art. 195 comma VI c.p.p, in base al quale "i testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli artt. 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette abbiano depresso sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati".

Si introduce, così, una ipotesi di divieto di testimonianza indiretta a tutela del segreto confessionale. Fra l'altro, la norma contenuta nell'art 622 c.p, a differenza di quella contenuta nell'art 200 c.p.p, non prevede come *condicio sine equa non* di tutela di una determinata Confessione religiosa il non contrasto degli Statuti organizzativi con l'ordinamento giuridico italiano, così come stabilito dall'art 8 Cost, in virtù del quale, invece non si potrebbe fornire protezione a quelle confessioni religiose che non sono organizzate conformemente ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.²²

Le altre confessioni, dunque, necessiteranno di ulteriori requisiti qualificanti del loro *status* che potranno essere, ad esempio, quelli della auto-qualifica ovvero del riconoscimento della qualifica da parte dell'ordinamento giuridico.

Per di più, ai fini della applicabilità dell'art. 200 c.p.p, sarà doveroso considerare se una volta che lo stato Italiano abbia concesso di dare ingresso agli ordinamenti religiosi, coloro che ne fanno parte siano sottoposti a particolari vincoli di segretezza.²³

La questione si è posta con riferimento a reati commessi durante lo svolgimento di un processo canonico; questo, infatti, come emerge dal canone n. 1457, tutela il segreto prevedendo un apparato sanzionatorio in base al quale si può arrivare persino alla destituzione del giudice e degli operatori rivelatori del segreto.

La giurisprudenza esclude, altresì, il divieto di testimonianza per il giudice ecclesiastico, per gli attuari canonici, per il notaio, per il cancelliere qualora abbiano svolto le loro funzioni nel corso di un procedimento volto all'ottenimento della dichiarazione di nullità

22 Sul punto, risulta essere esaustiva D. Milani, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale*, Eupress-Ftl, 2008, p. 115.

23 A. Diddi, *Testimonianza e segreti professionali*, Padova, 2012, p. 48.

del matrimonio canonico, ponendo loro nella condizione, molto delicata, di dovere violare le norme loro imposte in ragione delle funzioni svolte per evitare la sanzione penale.

Tuttavia, in base al canone n. 1421, possono essere istituiti giudici diocesani anche laici che non saranno, logicamente, considerati ministri religiosi.

Versando in una ipotesi di questo tipo, nonostante buona parte della dottrina sia propensa ad ammettere l'applicabilità dell'art. 200 c.p.p, la lettera della legge non lo consente "essendo la nozione di ministro di culto legata a soggetti idonei a soddisfare le esigenze spirituali dei fedeli"²⁴.

Si rammenti, inoltre, come, mentre prima dell'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 la dottrina era concorde nel ritenere la non applicabilità delle disposizioni sul segreto professionale nei riguardi delle monache²⁵, oggi, invece, come si evince dall'art. 4 n. 4 della Legge 25 Marzo 1985, n.121, con la quale viene eseguito l'Accordo di Villa Madama tra lo Stato Italiano e la Santa Sede su Concordato, pure le monache, anche se non confessano e dunque non dovrebbero avere segreti da invocare, e tutti i non ordinati, seppur con qualche perplessità, potrebbero avvalersi della tutela fornita appunto dall'art. 200 c.p.p.

IL SEGRETO DEI MINISTRI DI CULTO EBRAICI EX ART. 3.1 DELLA L. N. 101 DEL 1989

La presenza delle comunità ebraiche in Italia risale all'età romana. A seguito dell'Editto di Caracalla, nell'anno 212 d. C, si ha il riconoscimento della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'Impero Romano e quindi anche agli Ebrei. Le comunità ebraiche godono, per molto tempo, di grande autonomia fino a quando, nell'anno 398 d. C, viene abolita la giurisdizione romana con il conseguente obbligo di adire i tribunali romani.

Verso l'anno 1000, tuttavia, si inizia a diffondere la lingua ebraica e l'uso della legge tradizio-

24 *Ibidem*, p.49.

25 Al riguardo v. V. Manzini, *Trattato di procedura penale*, vol. VI, p. 29.

nale; dunque, è in questa epoca che si stabilizzano i due diversi poli normativi delle comunità israelitiche: da una parte, si ha la soggezione al principe; dall'altra, si ha la rivendicazione di autonomia che si estrinseca su tre diversi livelli: autonomia amministrativa, autonomia normativa ed autonomia giurisdizionale.²⁶

Nel corso del Medioevo, gli Ebrei assumono una posizione meno centrale a causa dell'affermarsi dell'Impero Romano e Cristiano.

In una successiva fase storica, grazie alla "Legge Rattazzi", nell'anno 1857, nel contesto della "seconda emancipazione", è lo Stato Piemontese a fornire una regolamentazione giuridica.

Questa fondamentale legge che è lo strumento "giurisdizionalista" attraverso cui, parte dell'Ebraismo presente all'interno dello Stato Sardo, riesce ad imporsi.

In tale contesto, gli Ebrei finiscono per accettare un intervento statale che dia loro sicurezza ed uniformità, ma si rifiutano di assoggettarsi ad un organo Centrale Ebraico Autoritario.

Agli inizi del 900, poi, grazie al fondamentale impulso del Congresso delle Università d'Italia, tenutosi a Milano nell'anno 1909 che auspica la costituzione di una Federazione di Comunità, si tenta di formare una organizzazione unitaria dell'Ebraismo italiano.

Nel 1985 iniziano le trattative tra lo Stato e le comunità Ebraiche. L'8 Dicembre del 1987 viene finalmente approvato, dal Congresso straordinario costituente delle Unioni delle Comunità Israelitiche Italiane, tenutosi a Roma, lo Statuto delle Comunità Israelitiche.

Lo Statuto è, ex art. 8. Comma II Cost, una forma di autoorganizzazione, ma, ponendosi l'Unione Ebraica come Confessione Religiosa, esso attribuisce una qualificazione più ampia alle Comunità Ebraiche definite formazioni sociali originarie e tutelate, in quanto tali, dall'art. 2 della Costituzione Italiana.

L'Ebraismo è, dunque, una confessione religiosa che possiede una importante intesa con lo Stato ex art. 8 Cost.

Nell'ambito della Comunità Ebraica, una

²⁶ Sul punto molto esaustivo è G.Long, *Le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, Bologna, 1991, p. 140.

posizione centrale è occupata dai rabbini.

Queste figure dotte, oltre ad essere le guide spirituali e quindi i ministri di culto ebraici, svolgono delle importanti funzioni a livelli istituzionale. Il Rabbino Capo, ad esempio, è citato tra gli organi di ogni singola comunità (ex art. 5 Statuto); al Rabbino Capo spetta, inoltre, stabilire se un consigliere della Comunità potrà svolgere la funzione di garante della continuità ebraica (ex art. 9 Statuto); per di più, nei ricorsi contro la decisione, ad essere prevalente è la componente rabbinica (ex art. 20 statuto).

Nella prospettiva nazionale, invece, lo Statuto considera i rabbini una componente distinta, consentendo l'istituzione di due collegi a loro riservati: l'assemblea rabbinica e la consulta rabbinica, annoverati tra gli organi delle comunità ebraiche italiane di cui all'art. 39 dello Statuto.

Nel contesto giuridico, sociale e religioso ebraico, quindi, si ripudia il modello gerarchico-sacerdotale e quello a connotazione assembleare, ma si distingue, si impone e si realizza il modello democratico-rappresentativo con una conseguente investitura elettiva degli organi di governo da parte delle comunità.

Si può affermare che "la partecipazione dei laici e dei rabbini alla amministrazione delle Comunità varrebbe già a differenziare costoro, sul piano delle competenze e delle funzioni, dalla generalità degli altri membri"²⁷.

Per quanto concerne le garanzie del segreto ministeriale, di fondamentale importanza, risulta essere l'art. 3 comma I, secondo inciso, della L. 8 Marzo 1989, n. 101, la quale, pensata sul modello dell'art. 4, n. 4, dell'Accordo 18 Febbraio 1984 tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, prevede, a favore dei ministri di culto, una immunità dal potere proprio dei magistrati, o di altre autorità, di ottenere, in maniera coattiva, informazioni su persone o materie conosciute in ragione del loro alto ministero.

Certamente, norme come questa, non hanno un contenuto identico a quello delle norme generali e unilaterali in materia di segreto professionale del ministro di culto.

La dottrina, però, dimostra perplessità, in

²⁷ A. Licastro, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2005, p. 680.

materia di segreto religiosamente motivato, con riguardo alla omologazione di regime tra la posizione dei rabbini e la posizione di altri ministri di culto, ponendosi la questione se, a fronte della peculiarità del ruolo istituzionale all'interno della comunità di appartenenza, le garanzie derivanti dal segreto ministeriale, fornite ai Rabbini ispirandosi alle norme pensate per gli altri culti, siano di facile applicazione a causa della "incertezza sull'ambito e ragioni del loro ministero".²⁸

I dubbi e le incertezze, in *subiecta materia*, sono, tuttavia, destinati ad essere accantonati dinanzi a quanto accade sul piano pratico e della effettività, laddove risulta opportuno accogliere una nozione di ministro non rigidamente ancorata alle visioni dommatiche dei gruppi, ma idonea a racchiudere tutte le nozioni giuridiche contenenti un minimo comune paradigma concettuale determinato, prevalentemente, dalla natura degli interessi in gioco con riferimento al caso concreto, oltre che dalla qualifica "neutra" delle norme civili.

Sarà, quindi, doveroso valutare, volta per volta, se vi sia un rapporto di causalità tra l'esercizio del ministero e l'apprendimento della notizia segreta; ne deriva che l'operatore statale del diritto non potrà prescindere dall'effettuare una indagine ed una valutazione su quello svolgimento in concreto di attività ministeriale che rappresenta il requisito civilistico essenziale per la ricorrenza della stessa qualifica ministeriale.²⁹

Ciò ha delle ripercussioni sulla disciplina relativa alla certificazione delle qualifiche di ministro di culto, che non potrà essere considerata, fondamentalmente, come una semplice attestazione della titolarità della qualifica professionale.

La normativa relativa ai segreti, in definitiva, soddisfa diverse esigenze pratiche: *in primis*, si tutela la riservatezza di quei rapporti fondati sull'*intuitu personae*; in secondo luogo, si perseguono taluni interessi considerati meritevoli pur sacrificando, alle volte, la tutela prevista per l'amministrazione della giustizia.

La società, infatti, ha, sempre e comunque, un'alta missione civile da compiere, quella di

²⁸ Sul punto v. R. Bertolino, *Ebraismo italiano*, p. 355.

²⁹ A. Licastro, *Ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2005, p. 690.

rendere giustizia a ciascuno secondo il suo diritto e di reintegrare l'ordine giuridico turbato.³⁰

Stella Feroletto, laureata in Giurisprudenza presso la "Università Magna Graecia" di Catanzaro. Stagista in magistratura presso il Tribunale (I sezione civile) di Catanzaro; sta altresì svolgendo la pratica forense in diritto civile presso il foro di Catanzaro. Frequenta, inoltre, la SSPL presso la "Università Magna Graecia" di Catanzaro.

FONTI BIBLIOGRAFICHE

P Alberici, *Eccezioni al dovere di testimonianza*, Torino, 1910, 87.

P.A. Avack in confessioni religiose [2.2.7], p. 5.

S. Berlingò, *Fonti di diritto ecclesiastico*, Torino, 1998, p. 6.

R. Bertolino, *Ebraismo italiano*, p. 355.

Cassazione Penale, sezione V, sentenza n. 2287 del 2004.

M. Chiavario, *Confessioni religiose e processo penale*, in "Rivista Italiana di diritto e procedura penale", vol. 54, n. 3, Milano, 2011, p. 893.

Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Statuti CELI.

A. Diddi A., *Testimonianza e segreti professionali*, Padova, 2012; pp. 35, 48, 49

C. Di Martino-T. Procaccianti, *La prova testimoniale nel processo penale*, Padova, 2010, pp. 105, 106.

O. Dominioni, *Testimonianza in Dominioni*, Corso, Gaito, Spangher, Dean, Garuti, *Procedura penale*, Torino, 2014, p. 313.

S. Ferrari, "I ministri di culto", in "Dig, disc.

³⁰ P. Alberici, *Eccezioni al dovere di testimonianza*, Unione Tipografica Torinese, 1910, p. 1.

pub.”, vol. IX, Torino, 1994, p. 553.

A. Licastro, *I ministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, 2005, pp. 136-142, p. 431, p. 441, p. 680.

A. Licastro A., *Tutela del segreto confessionale*, p. 266.

G. Long, *Le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Ordinamenti interni e rapporti con lo stato*, Bologna, 1990, pp. 140, 165-166.

V. Manzini, *Trattato di procedura penale*, vol. VI, p. 29.

D. Milani, *Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale*, Eupress-Ftl, Lugano, 2008, p. 115.

F. Onida, *Ministri di culto*, in *Enciclopedia giuridica*, vol XX, Roma, 1990, p.2.

G. Porco, *Prove penali e segreti*, Soveria Mannelli (CZ), 1999, p. 29.